

STATUTO

**FUTURE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAMMICHELE CT VIA VITTORIO
VENETO 114

Numero REA: CT - 316391

Codice fiscale: 04744260870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto ricevuto il 9 novembre 2009, Repertorio N. 2957, Raccolta N. 2200.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "FUTURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede in Comune di Grammichele, una società cooperativa sociale denominata **"FUTURE - Società cooperativa sociale ONLUS"**, ai sensi dell'art. 1, comma primo, punto a) e b) della legge 381/91 e della legislazione vigente in materia. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2059 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa aderisce per volontà dell'assemblea, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni di lavoro, economiche, sociali, professionali dei soci lavoratori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro o mediante incarico contrattuale, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legislazione in vigore.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro o incarico contrattuale previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-

Esente da bollo

tare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Sono mezzi allo scopo:

a) l'assunzione da Enti pubblici (Amministrazioni Statali, anche autonome, Regioni, Province, Comuni) nonché da qualsiasi committente privato, l'appalto di opere o lo svolgimento di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai soci;

b) l'assunzione diretta, autonoma, privata di lavoratori da parte dei soci, mediante impiego di capitali propri e risorse pubbliche e private e/o costituendo aziende proprie.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, in riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la prestazione di lavori e/o servizi finalizzati all'occupazione dei soci ed all'inserimento lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.

La cooperativa a tale scopo potrà svolgere:

a) attività di pulizie immobili pubblici e privati e condomini;

b) Attività di spazzamento e pulizia strade, parchi, giardini, aree pubbliche e private;

c) Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali;

d) Gestione di impianti per recupero, stoccaggio, smaltimento di rifiuti speciali e/o urbani o assimilati;

e) Attività di manutenzione immobili e impianti;

f) Attività di scerbamento, giardinaggio, cura verde pubblico e privato;

g) Custodia locali, gestione impianti sportivi, gestione beni culturali, naturali e di interesse territoriale;

h) Servizi di informatica, hardware e software, realizzazione siti web, etc.;

i) Promozione del territorio, delle sue vocazioni, dei suoi prodotti;

j) Servizi per privati e per le imprese;

k) Servizi per il turismo;

l) Servizi diretti a pubbliche amministrazioni e ad enti da esse derivanti;

m) Gestione attività ricreative, sportive, culturali, eventi, fiere, mostre, etc.;

n) Attività editoriali;

o) Attività agricole artigianali;

p) Attività di orientamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento per lavoratori e per soggetti da inserire nel

mondo del lavoro.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti pubblici, potrà partecipare a bandi pubblici per l'assegnazione di servizi e potrà prestare servizi privatamente. Potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà utilizzare, secondo la legislazione in vigore, finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati.

La cooperativa, inoltre, ha facoltà di ottenere dai soci finanziamenti in conto futuri aumenti del capitale sociale nonché prestiti da soci, da dipendenti, da amministratori da società ed associazioni controllate e controllanti o collegate alle condizioni e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 11 Dgl. 01.09.1993 n. 385 e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 03.03.1994 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 58 dell'11.03.1994. I citati finanziamenti saranno preliminarmente regolamentati da apposita delibera di assemblea.

La Cooperativa potrà chiedere l'iscrizione all'Albo Prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro e delle Cooperative Sociali, alle varie sezioni speciali dell'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86, nonché a quelli per la gestione di servizi diretti alle tipologie d'incentivi regionali, innovazione e ricerca, sostegno finanziario, statali ed ad ogni altro previsto dalle vigenti leggi utile all'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 - Soci Speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici (in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa).

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dal consiglio di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperative e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,

in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Altra ipotesi:

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno in misura inferiore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo

amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previsti dallo statuto.

Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 7 - Soci Volontari

La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci ordinari e dei soci speciali.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto dalle normative in vigore.

L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito regolamento interno.

Art. 8 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "Soci Sovventori" che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche nonché, enti e società, associazioni e fondazioni, pubbliche e private.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentate da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo formativo, scientifico, tecnologico, alla ristrutturazione, al potenziamento aziendale di cui alle norme dello statuto.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata come per i soci ordinari.

Ogni socio sovventore dispone dei voti che gli saranno attribuiti all'atto della sua ammissione nel limite massimo di cinque voti. Il numero complessivo dei voti attribuibili ai soci sovventori non può superare mai il terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci ordinari ed ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto sul libro dei soci da almeno dieci giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale sociale conferito al valore nominale, solo eventualmente rivalutato a norma dello statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci ordinari, nella misura consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche, negli altri casi i delegati dei soci sovventori, potranno essere eletti nel consiglio di amministrazione la cui maggioranza, comunque, deve essere riservata ai soci ordinari.

La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei "soci

sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci ordinari. Parimenti, in caso di riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci ordinari.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1) se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

2) se Ente

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticati;
- b) copia autenticata del verbale con il quale l'organo competente delibera: la decisione di aderire alla cooperativa e di accettarne lo statuto ed i regolamenti validamente approvati; la indicazione del numero di quote di partecipazione che intende sottoscrivere; la indicazione dei delegati che a tutti gli effetti rappresentano la Società in seno alla cooperativa; la indicazione del numero dei soci e l'elenco nominativo delle cariche sociali;
- c) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che i soci delle associate posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sull'ammissione della domanda. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- il sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore del-

le riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;

- sull'eventuale tassa di ammissione determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può respingere motivatamente la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della SPA e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Quando la delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata per i soci volontari.

I soci cooperatori ammessi sono obbligati:

- a) al versamento del sovrapprezzo, che potrà essere determinato annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali divisibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini statutari;
- c) eventuale versamento della tassa di ammissione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che comunque voglia recedere.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12 ;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza la prescritta autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- g) che venga a cessare il rapporto mutualistico;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- i) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- k) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;
- l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,

alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile[1].

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità dello statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione

del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV

Art. 20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le normative in vigore.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

Art. 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci. In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale;

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione previsti dallo statuto;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25. e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. dalle eventuali riserve divisibili;
- g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge a;
- h. dall'eventuale tassa di ammissione;
- i. da qualunque liberalità che provenisse alla cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di ammissione.

La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di ammissione.

Art. 24 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Il bilancio deve restare depositato per essere esaminato dai soci, in copia, assieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio Sindacale, nella sede della cooperativa durante il periodo di tempo previsto che precede l'Assemblea Generale dei soci e finché sarà approvato. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,

nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ed in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 20;

g) limitatamente ai primi tre esercizi ad aumento gratuito delle quote di partecipazione, in misura del 10% massimo del valore nominale delle quote medesimo per ciascuno esercizio ai sensi dell'art. 1 L. 19.3.1983 n. 72;

h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 22.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Le retribuzioni al capitale sociale effettivamente versato non possono superare il tasso legale d'interesse.

TITOLO VII

Art. 26 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci ,se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono compiti dell'assemblea ordinaria dei soci:

- approvare il bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- nominare gli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- determinare la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- approvare i regolamenti previsti dal presente statuto o che

verranno proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria dei soci decide su:

- la modificazione dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la istituzione di sedi secondarie;
- la proroga della durata della cooperativa;
- l'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto stabilito dal precedente art. 19 e dalle leggi in materia;
- l'aumento del capitale sociale per incremento del numero e/o del valore nominale delle quote dei soci già esistenti;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 28 - Convocazione dell'assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.

La convocazione potrà essere effettuata anche mediante altre modalità ufficiali, via fax, via posta elettronica, o anche brevi mano purché ciò consenta di raggiungere i singoli soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti per le modificazioni dello statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. In tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per deliberare sulla trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori della cooperativa valgono le maggioranze previste dal codice civile in materia.

Art. 30 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 31 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, se soci ordinari, da almeno dieci giorni se soci sovventori, purché non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Per i soci volontari si applica l'art. 8 del presente statuto. La presenza dei soci aventi diritto di voto dovrà constare dai fogli di presenza sottoscritti personalmente dagli intervenuti e che muniti in calce dalla sottoscrizione del Presidente e del Segretario dovranno essere conservati tra gli atti sociali.

Art. 32 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Possono essere rieletti nel C.d.A nel limite di cui all'art. 12, anche i soci sovventori persone fisiche o delegati di soci sovventori negli altri casi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Compete, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione decide:

- convocare sia l'assemblea ordinaria che straordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-otties c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- stipulare tutti gli atti e contratti ed eseguire tutte le operazioni inerenti alla attività sociale;
- predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base dei regolamenti e deliberazioni in materia adottate dall'assemblea dei soci;
- proporre all'assemblea dei soci sulla misura dei ristorni, sul conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda e sulla costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ogni 180 giorni o se espressamente richiesto ogni 30 giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-

masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

L'amministratore unico rimane in carica 3 anni o fino a revoca.

L'amministratore unico è dispensato dal prestare cauzione.

Per le sue determinazioni l'amministratore unico, in presenza del collegio sindacale convoca le riunioni secondo le modalità ordinarie.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione.

Ad egli competono le stesse decisioni che spettano al Consiglio di amministrazione.

Per le proprie determinazioni l'amministratore redigerà appositi verbali da contenere in apposito libro denominato libro delle deliberazioni dell'amministratore unico da tenere secondo le norme e le modalità previste dalla legislazione vigente similmente al libro del consiglio di amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La carica di consigliere è gratuita, ma l'assemblea che li nomina può deliberare una indennità di carica e/o di presenza. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Ai consiglieri è comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa.

I membri del C.d.A. che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive adunanze del consiglio, potranno essere considerati dimissionari e sostituiti a norma dell'art. 2386 del c.c. nell'ambito della stessa categoria di soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Il Consigliere delegato una volta nominato acquista tutti i poteri delegati ed entro tali limiti ha piena facoltà, compresa quella di rappresentare, riscuotere e quietanzare, impegnare legalmente la società.

Il consigliere delegato ha l'obbligo di riferire periodicamente o su richiesta specifica, al Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti compiuti oggetto di delega.

L'organo amministrativo agisce secondo i principi di democraticità che informano l'operato tutto della società.

ART. 33 - Il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della cooperativa e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, ogni pagamento qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanzata.

Convoca e presiede il C.d.A. e ne regola le discussioni. Egli rappresenta la Cooperativa in tutti i rapporti con i terzi, cura e sorveglia la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati al C.d.A.

Il presidente rappresenta la cooperativa in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e concessione a nomina all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 34 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente quando questi è assente o comunque impedito temporaneamente. In assenza anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere in carica più anziano.

ART. 35 - Il Comitato Esecutivo Tecnico Scientifico

L'assemblea ha facoltà di nominare un Comitato Esecutivo Tecnico Scientifico per la elaborazione della politica di gestione aziendale. Le sue delibere dovranno essere annotate o in apposito libro a disposizione della società.

Fa parte di diritto del Comitato il Presidente o il Consigliere delegato ove nominato. I componenti del predetto comitato sono scelti fra gli addetti ai vari settori aziendali in modo che tutti i settori siano rappresentati; sono scelti dall'assemblea anche tra soggetti esterni alla società.

ART. 36 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea scelti anche tra non soci. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-

vata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

I sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a tre riunioni del Collegio stesso, o a tre riunioni del C.d.A. o di assemblea, quando ne è specificatamente richiesta la presenza, decadono dall'ufficio. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 37 - Controllo Contabile

L'eventuale controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

**TITOLO VIII
CONTROVERSIE**

Art. 38 - Il Collegio dei Probiviri

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta dal preventivamente dal Collegio dei Probiviri con un tentativo di conciliazione.

I componenti del collegio saranno scelti tra non soci preferibilmente tra i dirigenti delle associazioni di categoria. Esso sarà composto da tre membri; è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni tre anni ove così ritenga.

I probiviri non avranno diritto ad a compensi salvo rimborso delle spese. Se la natura delle controversia sarà particolarmente complessa, agli stessi potrà essere riconosciuto un compenso per il singolo affare nella misura dello zero per cento complessivamente. Gli stessi sono esonerati dal prestare cauzione. Non rispondono del loro operato se non che per malafede e/o dolo.

**TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 39 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed eventuali compensi.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-

laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative in materia di società cooperative, di cooperative sociali e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Zavattieri Giovanni Danilo; Nicolò Margarone; Politino Francesco; Malizia Giancarlo; Puzzo Salvatore; Lemoli Sebastiano; Damico Luigi; Limoli Michele; Pepi Giuseppe;

GIUSEPPE DOTTOR NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.